

**Ausschreibung**

AOV/SUA-SF 008/2021

**KONZESSION DER ÖFFENTLICHEN
AUSSERSTÄDTISCHEN
LINIENVERKEHRSDIENSTE MIT
AUTOBUSSEN IN DER ZUSTÄNDIGKEIT
DES LANDES SÜDTIROL**

LOS 1: 86207969E7
 LOS 2: 8620821E87
 LOS 3: 8620837BBC
 LOS 4: 8620880F37
 LOS 5: 8621250091
 LOS 6: 8621266DC1
 LOS 7: 8621452741
 LOS 8: 86215876A9
 LOS 9: 8621594C6E
 LOS 10: 8621601238

Gara

AOV/SUA-SF 008/2021

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
EXTRAURBANO CON AUTOBUS DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO**

LOTTO 1: 86207969E7
 LOTTO 2: 8620821E87
 LOTTO 3: 8620837BBC
 LOTTO 4: 8620880F37
 LOTTO 5: 8621250091
 LOTTO 6: 8621266DC1
 LOTTO 7: 8621452741
 LOTTO 8: 86215876A9
 LOTTO 9: 8621594C6E
 LOTTO 10: 8621601238

Erläuterungsanfrage Nr. 79**Richiesta di chiarimento n. 79****Frage**

Das vom Ministerrat am 28. Mai verabschiedete Dekret über Vereinfachungen sieht in Art. 50 Abs. 1 folgende Regelungen für die Vergabe von Unteraufträgen vor: *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55."*

Ansonsten sieht Artikel 1.2.5 der Ausschreibungsregeln vor, dass ... "die im Art. 105 des GvD Nr. 50/2016 vorgesehene Beschränkung betreffend die Inanspruchnahme der Weitervergabe findet aufgrund des Gerichtsurteils des EU Gerichtshofes C-63/18, Sektion V vom 26. September 2019 keine Anwendung."

Quesito

Il decreto sulle semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio scorso prevede all'art. 50 co. 1 la seguente disciplina del subappalto: *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55."*

Diversamente, l'art. 1.2.5 del disciplinare di gara sancisce che ... "non trova applicazione il limite quantitativo di ricorso al subappalto previsto ai sensi dell'art. 105 co. 2 d. lgs. 50/2016 in ragione della sentenza della Corte di Giustizia della U.E. V sezione, 26/09/2019, causa C-63/2018."

L'art. 67 co. 4 dispone poi "Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province



Art. 67 Abs. 4 sieht dann Folgendes vor ...
"Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato."

Art. 68 des Ministerialdekrets vom 28/05/2021 sieht in seinem Absatz 1 vor ... *"Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."*

Das Ministerialdekret 28/05/2021 enthält keine Übergangsregeln (geschweige denn eine Regel, die dasselbe Ministerialdekret auf Bekanntmachungen anwendet, die nach seinem Inkrafttreten veröffentlicht werden), so dass dasselbe Ministerialdekret 28/05/2021 ab seinem Inkrafttreten auch gemäß dem allgemeinen Grundsatz tempus regit actum gelten sollte.

Das Ministerialdekret vom 28.05.2021 ist, soweit es nach dem Urteil des europäischen Gerichtshofs vom 26.09.2019 ergeht, als ordentliches Staatsgesetz auch in der Autonomen Provinz Bozen unmittelbar anwendbar.

Vor diesem Hintergrund stellen wir die Frage, ob der Bieter den Art. 1.2.5 der Ausschreibungsbedingungen als aufgehoben betrachten muss, oder ob dieser auch nach Inkrafttreten des Ministerialdekrets vom 28.05.2021 und vorbehaltlich seiner Umsetzung in ein Gesetz weiterhin gültig und wirksam ist.

Die geforderte Klarstellung ist im Sinne der Vereinbarungen zur Nutzung der Kapazitäten Dritter absolut relevant und da sich in diesem Fall eine grundsätzliche Regel der Ausschreibung in erheblichem Umfang geändert hat, wird darum gebeten, in jedem Fall (wegen der anhaltenden Ungewissheit) eine entsprechende Verschiebung des Termins für die Angebotsabgabe vorzunehmen, um den Bietern zumindest ausreichend Zeit zu geben, die Regelungen zur Untervergabe bestätigt oder alternativ geändert zu sehen.

Antwort

Die Bestimmungen der Ausschreibungsbedingungen zu diesem Punkt werden bestätigt.

autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato."

L'art. 68 del D.M. 28/05/2021 prevede al suo comma 1 ... "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."

Il D.M. 28/05/2021 non contiene alcuna norma transitoria (tanto meno una norma che applichi il medesimo DM ai bandi pubblicati successivamente alla propria entrata in vigore) per cui il medesimo DM 28/05/2021 dovrebbe valere dalla propria entrata in vigore nel rispetto anche del principio generale tempus regit actum. Il D.M. 28/05/2021 in quanto successivo alla pronuncia CGUE del 26/09/2019 trova poi immediata applicazione, quale legge ordinaria dello Stato e questo anche nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Ciò premesso, si chiede se nella gara l'offerente deve considerare abrogato l'art. 1.2.5 del disciplinare ovvero se questo mantiene validità ed efficacia normative anche dopo l'entrata in vigore del D.M. 28/05/2021 e salva la sua conversione in legge.

Il chiarimento richiesto è assolutamente rilevante ai fini degli accordi di avvalimento e poiché nel caso cambia in misura rilevante una regola fondamentale della gara, si chiede di disporre in ogni caso (a ragione della perdurante incertezza) e comunque nella eventualità che sussista tale modifica sostanziale di subappalto) il congruo rinvio della data di presentazione delle offerte per dare il tempo minimo agli offerenti di vedere confermata o alternativamente variata la disciplina del subappalto.

Risposta

Si conferma quanto previsto sul punto dal disciplinare di gara.